



Settore 3 • Gestione del territorio
Ufficio Patrimonio

Disposizioni attuative per la concessione in uso di immobili comunali da adibire a sedi delle associazioni

1. Premessa

1. Le presenti disposizioni definiscono le modalità di concessione in uso degli immobili comunali, in attuazione del "Regolamento per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme a sostegno economico ad associazioni"¹.

2. Rilevazione dei beni immobili da destinare alle associazioni


1. L'ufficio patrimonio redige un elenco degli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale, destinabili a sedi delle associazioni, aggiornato periodicamente, in relazione alle sopraggiunte disponibilità di immobili.

2. Tale elenco riporta per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica e il valore locativo di mercato, nonché eventuali destinazioni specifiche che l'Amministrazione ritenesse di privilegiare.

3. L'elenco degli immobili da destinare alle associazioni, sarà pubblicato sul sito internet perché chiunque possa prenderne visione, evidenziando le sedi disponibili e quelle assegnate, con l'indicazione del termine di scadenza dell'assegnazione.

3. Procedimento di concessione della sede

1. Il modello operativo per la concessione della sede prevede il seguente processo di erogazione:



¹ Secondo quanto disposto dall'articolo 12 del "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni", approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 3 dicembre 2012, n. 48.

4. Modalità di presentazione delle richieste

1. La richiesta di concessione di sede, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata dalle associazioni all'ufficio patrimonio, che la trasmette agli uffici competenti² in riferimento all'attività associativa prevalente:

- a) Servizi sociali per le associazioni che svolgono attività:
- di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
 - di carattere civile, rientranti nell'area della protezione dei diritti della persona e della tutela e del miglioramento della qualità della vita nel proprio ambito di competenza;
- b) Biblioteca per le associazioni che svolgono attività:
- di carattere culturale, rientranti nell'area dell'educazione permanente;
 - di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita nel proprio ambito di competenza;
- c) Cultura e relazioni esterne e sport per le associazioni che svolgono attività:
- di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, delle tradizioni, della memoria storica, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa e turistica;
 - di carattere culturale, rientranti nell'area delle attività di animazione sportiva;
 - di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita nel proprio ambito di competenza;
- d) Ambiente per le associazioni che svolgono attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura della tutela e del miglioramento della qualità della vita nel proprio ambito di competenza;
- e) Polizia locale per le associazioni che svolgono attività di carattere civile, rientranti nell'area del soccorso in caso di pubblica calamità e della tutela e del miglioramento della qualità della vita nel proprio ambito di competenza;
- f) Segreteria direzionale per le associazioni che svolgono attività di carattere culturale rientranti nell'area della tutela e valorizzazione delle tradizioni e della memoria storica, che prevedono la partecipazione a cerimonie di rappresentanza istituzionale.

² Ai sensi dell'articolo 3, comma2, lettere a) b) c) del "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni"

che nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda provvedono a completare l'istruttoria.

5. Valutazione delle richieste e criteri delle assegnazioni

1. Sono ammesse le richieste di sede delle associazioni che presentino i requisiti generali previsti dal "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni".³
2. La valutazione della richiesta di concessione di sede viene effettuata dagli uffici individuati al precedente articolo 4, previo accertamento della presenza di immobili da destinare alle associazioni, vagliando le attività svolte dall'associazione secondo i seguenti criteri specifici:

Criteria	Indicatori	Punti
1. Rilevanza sociale dell'attività	Complementarietà con le attività svolte dall'assessorato di riferimento	Fino a 50
	Integrazione con le attività svolte dall'assessorato di riferimento	
	Incisività dell'attività rispetto al bisogno presente, in rapporto al grado di copertura dei servizi territoriali	
	Ricaduta sull'amministrazione in termini di riduzione della spesa	
2. Natura del servizio prestato	Complessità delle attività	Fino a 20
	Frequenza delle attività erogate	
	Continuità temporale dell'attività	
	Numero dei fruitori dell'attività	
	Carattere innovativo delle attività	
4. Risorse economiche, umane e strumentali	Numero di volontari coinvolti	Fino a 30
	Presenza di spazi appositamente dedicati all'attività	
	Sostenibilità dell'attività in rapporto alle risorse	

³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del "Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e l'erogazione di forme di sostegno economico ad associazioni", l'Amministrazione comunale eroga forme di sostegno economico ai soggetti associativi che ne facciano richiesta nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) rispondenza delle attività con le aree di intervento dell'Amministrazione comunale;
- b) rispondenza delle attività al quadro di priorità annualmente stabilito rispetto alle aree di intervento individuate (solo nel caso siano state previste e deliberate);
- c) rispondenza a criteri di economicità rispetto ad una gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale;
- d) programmazione in termini progettuali dell'attività da realizzare (definizione puntuale di obiettivi e risultati attesi, individuazione delle attività, dimensionamento dei potenziali fruitori, stima della durata delle iniziative, pianificazione delle risorse).

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Saranno ammessi alla concessione della sede le associazioni che raggiungeranno la soglia minima di punti 30.

4. Il punteggio conseguito determina anche la valorizzazione economica dell'attività dell'associazione, attribuendo un valore medio indicativo di € 250 ad ogni punto conseguito. Dall'importo così ottenuto dovrà essere decurtata la differenza tra il canone d'affitto di mercato dell'immobile assegnato e quello agevolato che l'associazione richiedente dovrà sostenere, al fine di determinare la massima cifra eventualmente riconoscibile nell'anno per ipotetiche richieste di altri contributi o benefici economicamente rilevanti.

5. Gli uffici individuati al precedente articolo 4, di concerto con l'ufficio patrimonio, provvedono ad effettuare l'abbinamento tra gli immobili disponibili e le associazioni richiedenti, in funzione del punteggio conseguito, delle caratteristiche dell'immobile disponibile e delle esigenze specifiche dell'associazione.

6. Qualora fossero presenti richieste concorrenti per lo stesso immobile, ovvero le richieste fossero eccedenti la disponibilità degli immobili da adibire a sede, verrà redatta una graduatoria sulla base delle "fasce di punteggio". A parità della "fascia di punteggio" ha priorità l'associazione che già occupa la sede con concessione in scadenza; in caso di sede libera la priorità è data dal punteggio più alto.

6 bis. L'Amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, anche durante la convenzione, all'assegnazione dei locali destinando gli stessi spazi a più associazioni in condivisione. L'associazione capofila del locale sarà di norma quella che ha conseguito il punteggio più alto che sarà quindi l'intestataria della convenzione e delle utenze; le altre associazioni non capofila parteciperanno alle spese da riconoscere alla capofila, in base all'utilizzo della sede e comunque rimanendo responsabili in solido per quanto riguarda la cura e la gestione dei locali concessi. Inoltre nel caso di rinuncia dell'associazione capofila subentrerà nell'intestazione delle utenze la seconda che ha conseguito il punteggio più alto. In caso in cui l'Amministrazione Comunale, anche durante il periodo di convenzione, decida di modificare l'assegnazione dei locali si farà carico delle spese di volturazione/cessazione delle utenze.

6 ter. L'associazione assegnataria ha la possibilità di ospitare, previa autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, altre associazioni in condivisione degli spazi. L'associazione assegnataria sarà responsabile per quanto riguarda la cura e la gestione dei locali a lei concessi anche rispetto all'operato delle associazioni ospitate. In caso di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'associazione capofila le associazioni ospiti dovranno liberare gli spazi.

7. L'applicazione del canone agevolato o dell'uso gratuito viene determinata sulla base del punteggio conseguito e nel rispetto dei seguenti criteri:

<i>Fascia di punteggio</i>	<i>Punti conseguiti</i>	<i>Importo del canone agevolato</i>
Alta	Da 51 a 100	Uso gratuito
Medio-alta	Da 44 a 50	30% del canone
Medio-bassa	Da 37 a 43	40% del canone

Bassa	Da 31 a 36	50% del canone
	Da 0 a 30	Nessuna concessione di sede

6. Assegnazione della sede

1. L'assegnazione della sede è disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
2. Gli uffici individuati al precedente articolo 4 provvedono a dare comunicazione ai richiedenti dell'avvenuta assegnazione della sede ovvero del diniego motivato.
3. Provvedono altresì entro 30 giorni dall'assegnazione della sede a stabilire accordi con le associazioni beneficiarie evidenziando gli impegni assunti dall'associazione a fronte del vantaggio economico riconosciuto dall'amministrazione (valore differenziale tra l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente dovuto).
4. L'ufficio contratti, entro 90 giorni dall'assegnazione, provvede alla stipula dei contratti di concessione con le associazioni assegnatarie.

7. Controlli e verifiche

1. Gli uffici individuati all'articolo 4 verificano l'effettiva realizzazione delle attività per le quali le associazioni hanno fruito della concessione della sede e richiedono alle stesse una relazione entro il 31 gennaio di ogni anno sullo svolgimento delle attività accompagnata dal consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

8. Pubblicazione

1. L'amministrazione pubblicherà gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare riconosciuti alle associazioni.⁴
2. Pubblicherà altresì sul proprio sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" l'elenco delle associazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.⁵

⁴ Secondo quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

⁵ Secondo le modalità previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.